

Roma, 12 maggio 2026

Ai dirigenti di tutti gli uffici periferici del Ministero dell'Interno

e, per conoscenza:

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
degli uffici periferici del Ministero dell'Interno

Al Dirigente dell'Ufficio IV° Relazioni Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno

Al Dirigente dell'Ufficio II°
Affari Generali e Personale del Dipartimento della PS
Ministero dell'Interno

Oggetto: Richiesta di informazioni sul regolare svolgimento della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 relativamente all'anno 2025.

Premesso che:

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) *il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
 - b) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
 - c) *il medico competente, ove nominato;*
 - d) *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) *il documento di valutazione dei rischi;*
 - b) *l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
 - c) *i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
 - d) *i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) *codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;*
 - b) *gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di

nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che deve a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

L'obbligo di convocazione della riunione periodica (di tutti i componenti previsti il collegio) ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 81/08, è in capo al datore di lavoro, **il mancato assolvimento di tale compito ha rilevanza penale ed è sanzionato con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. e) della stessa norma.**

La mancata trattazione degli argomenti richiamati dal comma 2 dell'art. 35 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro [Art. 55, co. 5, lett. f) della stessa norma.

Il mancato rispetto (tra cui il negare al RLS la convocazione della riunione periodica nel caso sussistano i presupposti) del comma 4 dell'art. 35 è sanzionato con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. e) della stessa norma.

Il mancato rispetto del comma 5 dell'art. 35 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5 lett. h) della stessa norma.

Ciò posto, ed in forza di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 300/70 **la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di conoscere se nell'anno 2025 tali obblighi siano stati assolti presso codesto Ufficio.**

Si prega di far pervenire un cortese riscontro entro il 30 giugno p.v.

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti



L'Ufficio che riceve la presente nota, a mezzo PEC, è invitato a recapitarla:
sia al dirigente dell'Ufficio (prefetto o questore),
che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ufficio.